



Prot. n. 9095 del 25.06.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 83 del 25.06.2018

OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 216 DEL 31.07.2017 DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN C.DA MONTESE, 1 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 05.11.2016 con prot. n. 12681, dalla Sig.ra **NUNZI CECILIA**, nata a Comunanza (AP) il 14.12.1945 e residente in Montegiorgio (FM) in C.da Montese, 1, in qualità di proprietaria del fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Montese, 1 e distinto in Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 213, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTA la "Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta in data 06.03.2017 dai componenti della squadra d'ispezione **MR720** del Dipartimento della Protezione Civile, scheda n. 015, aggregato n. 02448 00, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Montese, 1, catastalmente distinto al foglio 15 particella 213 con esito 'Edificio NON UTILIZZABILE';

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 216 del 31.07.2017 prot. n. 9535 del 31.07.2017 con la quale si ordinava lo sgombero e il divieto di utilizzo dell'immobile sopra indicato sito in C.da Montese, 1, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 213, in conseguenza della scheda FAST suddetta;

RILEVATO che l'Arch. Francesca Luciani, iscritta all'Ordine degli Architetti Provincia di Fermo al n. 129/A ed iscritta con il n. EP_000014_2017 all'Elenco di cui all'art. 34 del D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla Legge 15/12/2016, n. 229, a seguito di incarico conferitogli dalla Sig.ra Nunzi Cecilia, ha redatto la perizia giurata in data 04/10/2017, relativa all'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 213, individuato nell'aggregato n. 02448 00, edificio n. 001, con la quale ha certificato un esito di agibilità 'C - EDIFICIO PARZIALMENTE INAGIBILE' con la nota nella Sezione 9 - Altre Osservazioni 'Una porzione del pian terreno, lato est, ha subito pochissimi danni ed è composta da una cucina-pranzo, camera e bagno, pertanto si ritiene sufficiente per ospitare la famiglia';

DATO ATTO che con nota prot. n. 8794 del 19.06.2018 il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio ha chiesto chiarimenti all'Arch. Francesca Luciani di indicare se e quale porzione



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE



dell'immobile sopra indicato risulta agibile, anche mediante individuazione planimetrica con indicazione delle destinazioni dei vani;

CONSIDERATO che il tecnico ha trasmesso con nota prot. n. 9026 del 22.06.2018 una planimetria con indicato la porzione di edificio agibile, coincidente con porzione lato est del piano terra individuata nei locali soggiorno, camera, cucina, bagno e disimpegno;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al foglio 15 del Comune di Montegiorgio, con la particella 213, risulta intestato a:

- **NUNZI CECILIA**, nata a Comunanza (AP) il 14.12.1945, proprietaria per la quota di 1/1;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

PARZIALMENTE il proprio Provvedimento n. 216 del 31.07.2017 di sgombero e di divieto di utilizzo riferito all'immobile sito in C.da Montese, 1 per porzione est del piano terra riferita ai locali adibiti a soggiorno, camera, cucina, bagno e disimpegno, indicati agibili nella perizia giurata redatta il 04/10/2017 dall'Arch. Francesca Luciani, come successivamente chiarito nella nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 9026 del 22.06.2018, per l'edificio individuato nell'aggregato n. 02448 00, coincidente catastalmente con il foglio 15 particella 213, intestata a:

- **NUNZI CECILIA**, nata a Comunanza (AP) il 14.12.1945, proprietaria per la quota di 1/1, residente in Montegiorgio in C.da Montese, 1;

dando atto di quanto accertato e giurato dall'Arch. Francesca Luciani, nella perizia giurata del 04/10/2017, nella quale è stato espresso un esito di agibilità 'C – Edificio **PARZIALMENTE INAGIBILE**', con agibilità riferita alla porzione est del piano terra riferita ai locali adibiti a soggiorno, camera, cucina, bagno e disimpegno, come successivamente chiarito nella nota prot. n. 9026 del 22.06.2018 dello stesso tecnico.

La revoca del provvedimento è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di inoltrare copia della presente revoca all'Ufficio di Polizia Municipale
4. Di inoltrare copia della presente revoca all'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio, per quanto di propria competenza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Michela Ortenzi

